

**PIACENZA EXPO S.P.A.**  
**STATUTO**

**Articolo 1**  
**Costituzione**

È costituita la Società “Piacenza Expo S.p.A.” a seguito della trasformazione in Società per Azioni del preesistente ente autonomo denominato “Piacenza Fiere”, come deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente in data 28.10.2002, in attuazione della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 25 febbraio 2000 n.12.

**Articolo 2**  
**Denominazione e sede**

La Società è denominata “Piacenza Expo S.p.A.” e ha sede in Piacenza, all’indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 111 ter, disp. att. Codice Civile.

**Articolo 3**  
**Durata e Domicilio dei Soci**

La Società ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

Il domicilio dei Soci per quanto concerne il rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

**Articolo 4**  
**Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto la promozione, l’organizzazione e la gestione in Italia e all’estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connessa, collegata o utile.

L’attività della Società potrà essere svolta anche tramite la partecipazione a società o enti di qualsiasi tipo e natura e comprende:

- a) la gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e in particolare la gestione del quartiere fieristico di Piacenza e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità e usi fieristici, nonché dei servizi essenziali a esso relativi;
- b) la promozione, la realizzazione, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, di mostre, esposizioni, congressi,

conferenze, tavole rotonde ed eventi accessori o collaterali, organizzati anche da terzi, in Italia e all'estero, nonché di ogni altra attività a essi collegata o complementare;

- c) la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, esposizioni, congressi, conferenze, tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, l'organizzazione di servizi permanenti di formazione, promozione e pubblicità sui mercati nazionali ed esteri, servizi di marketing, promozione e supporto amministrativo e informatico, di consulenza organizzativa, di logistica e organizzazione, di supporto pubblicitario e di relazioni pubbliche e in genere di ogni altro servizio inerente o conseguente all'organizzazione delle manifestazioni sopra individuate, anche attraverso la gestione di siti Internet e l'utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie.

La Società potrà altresì assumere, in qualità di soggetto gestore, l'incarico di pianificare e realizzare piani di attività finalizzati all'incremento degli standard di qualità ambientale di specifiche aree produttive sulla base di apposite convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.

La Società potrà assumere partecipazioni in altre società o imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio, nonché amministrare le proprie partecipazioni, il tutto con esclusione dell'esercizio delle predette attività nei confronti del pubblico.

La Società potrà inoltre compiere, in via non prevalente, ma strumentale al suo oggetto principale, tutte le operazioni finanziarie - compreso il rilascio di garanzie - immobiliari, mobiliari e commerciali connesse al raggiungimento di tali scopi, con esclusione dal proprio oggetto, in ogni caso, delle attività di cui al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e comunque dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

## **Articolo 5** **Capitale Sociale**

Il Capitale Sociale è fissato in EURO 12.612.451,00 (dodicimilioneicentododicimilaquattrocentocinquantuno virgola zero zero), diviso in n. 12.612.451 azioni del valore nominale di 1 (uno) EURO ciascuna.

## **Articolo 6** **Aumento del Capitale Sociale**

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato, una o più volte, con deliberazioni dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti nel rispetto delle previsioni di legge.

Ai sensi degli artt. 2342 c.c. e seguenti, i conferimenti potranno essere effettuati anche con beni in natura e crediti oltre che in denaro.

In caso di aumento del capitale sociale da eseguirsi mediante conferimenti in denaro, spetta ai Soci il diritto di opzione sulle nuove azioni, salvo quanto previsto al 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'art. 2441 c.c.

### **Articolo 7** **Azioni**

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili tra Soci.

In caso di cessione a non Soci sarà riservato a tutti i Soci il diritto di prelazione a parità di condizioni da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data dell'invio da parte dell'Organo Amministrativo, attraverso lettera raccomandata a.r. o attraverso posta elettronica certificata, della comunicazione riportante la proposta completa di cessione che dovrà essere inoltrata all'Organo stesso dal cedente.

Secondo le previsioni dell'art. 8, 3° comma lett. a) della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 25 febbraio 2000 n. 12, alla Società devono partecipare necessariamente soggetti pubblici e privati.

Ogni azione dà diritto a un voto in Assemblea.

### **Articolo 8** **Obbligazioni**

La Società potrà emettere obbligazioni in conformità alle norme vigenti.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 2420 bis c.c.

### **Articolo 9** **Finanziamenti dei Soci**

La Società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere ai Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, anche non in proporzione con le rispettive quote, in esecuzione dell'art. 11 3° comma del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, o comunque della normativa che regolerà in futuro la materia.

### **Articolo 10** **Organi della Società**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

### **Articolo 11** **Assemblea**

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, se regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti.

Le sue deliberazioni, ove conformi alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

### **Articolo 12** **Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea, la quale dovrà indicare il giorno, l'ora, gli argomenti posti all'ordine del giorno e il luogo dell'adunanza, sia della prima che della eventuale seconda convocazione, è fatta mediante avviso, comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei quotidiani della città di Piacenza, oppure attraverso una delle seguenti modalità:

- a) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio dei Soci, di cui all'articolo 3 dello Statuto;
- b) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di ogni socio.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di Controllo.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (e alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Articolo 13** **Deliberazioni delle Assemblee**

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione, saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze di legge salvo quanto previsto al comma successivo.

Per quanto riguarda le assemblee straordinarie, ai sensi dell'art. 8 comma 3° lett. d)

della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 25 febbraio 2000 n. 12 dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale:

- a) le variazioni dello Statuto concernenti l'oggetto sociale e gli scopi della Società;
- b) il mutamento di destinazione degli immobili del quartiere fieristico di Piacenza;
- c) il trasferimento o la cessione di marchi o di beni inerenti all'esercizio dell'attività fieristica del centro fieristico di Piacenza;
- d) la costituzione di società di capitali, l'assunzione o la cessione di partecipazioni in società di capitali aventi ad oggetto l'organizzazione e l'esercizio di attività fieristiche, nonché ogni altra attività a essa connessa o complementare;
- e) la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero;
- f) la proroga della durata della Società.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma c.c.

L'Assemblea inoltre è convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne faccia richiesta un numero di Soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina l'Organo Amministrativo, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso dell'Organo Amministrativo e dei Sindaci;
- d) delibera sugli atti attinenti alla gestione della Società o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.

#### **Articolo 14** **Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente del medesimo Consiglio o in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Segretario sarà designato dal Presidente dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale

ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

Potranno intervenire in Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Ogni Socio avrà diritto a farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.

È compito del Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità delle deleghe, nonché, in genere, accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, a intervenire nella discussione e a esprimere il voto;
- accertare se sussiste il numero legale e se l'Assemblea è regolarmente costituita;
- dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- controllare il regolare svolgimento delle votazioni, accertarne l'esito e proclamarle;
- riassumere a verbale le dichiarazioni, su eventuale richiesta dei Soci, ferma la competenza del notaio nell'ipotesi in cui il verbale d'Assemblea sia redatto a sua cura;
- sottoscrivere per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito Libro dei verbali delle Assemblee.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione, escluso comunque il voto segreto.

I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

### **Articolo 15** **Organo Amministrativo**

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile, ma sempre dispari, di membri, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque).

A ogni rinnovo dell'Organo Amministrativo, nel caso in cui si optasse per la scelta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ne determina il numero dei componenti.

L'eventuale nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili e restano in carica per un triennio, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che potrà prevedere una durata minore.

### **Articolo 16** **Cooptazione**

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale.

La sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da continuare a garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto però dalla data di costituzione del nuovo Organo Amministrativo nominato dall'Assemblea, che dovrà essere urgentemente convocata a cura degli Amministratori uscenti.

Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico e lo stesso rassegni le proprie dimissioni, l'effetto di tali dimissioni decorrerà a partire dalla data di nomina del nuovo Organo Amministrativo da parte dall'Assemblea dei Soci che dovrà essere urgentemente convocata a cura dell'Amministratore Unico dimissionario.

Nel caso in cui per altre cause venga a mancare l'Amministratore Unico, lo stesso sarà temporaneamente sostituito dal Presidente del Collegio Sindacale, il quale provvederà a convocare urgentemente l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

## **Articolo 17** **Funzionamento dell'Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della Società o altrove purché in Italia, ogni volta che l'Amministratore Unico o il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Sindaci effettivi o, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione dell'Organo Amministrativo è effettuata dall'Amministratore Unico oppure dal Presidente o dal Vice Presidente, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, con avviso - in cui devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno - da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata spediti al domicilio di ciascun Sindaco effettivo o, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, spediti al domicilio di ciascun Consigliere, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure, in caso di urgenza, spediti con gli stessi mezzi di cui sopra almeno 24 ore prima dell'adunanza.

L'Organo Amministrativo può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e i Sindaci effettivi.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, sono valide se alla riunione interviene la maggioranza dei membri in carica e se sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

A cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni dello stesso. Essi ne sottoscriveranno i verbali.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo Amministrativo si tengano per videoconferenza o per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti la riunione dell'Organo Amministrativo si considererà tenuta nel luogo in cui si troveranno l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

### **Articolo 18**

#### **Poteri e Compensi dell'Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e potrà compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto la legge o il presente Statuto riservi all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero filiali, agenzie, uffici, rappresentanze che non siano comunque da intendersi come sedi secondarie. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea determinerà annualmente la misura del compenso omnicomprensivo da corrispondere all'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione sarà il Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 2389, 2° comma c.c., a determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione dell'amministratore investito di particolari cariche.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il compenso degli amministratori e dell'eventuale amministratore investito di particolari cariche non potrà essere superiore rispetto alla misura del compenso omnicomprensivo deliberato dall'Assemblea.

Inoltre, è fatto espresso divieto di corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo:

- gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- trattamenti di fine mandato.



**Articolo 19**  
**Presidente dell'Organo Amministrativo e legale rappresentanza**

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio compete all'Amministratore Unico.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso fra i suoi membri e ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

**Articolo 20**  
**Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso tra i suoi membri. Tale carica di Vice Presidente viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento e ha, in tali casi, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

**Articolo 21**  
**Consiglieri Delegati, Direttore Generale, Direttori e Procuratori**

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Il Consiglio può infine nominare un Direttore Generale, direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri (e gli emolumenti), così come può revocarli.

**Articolo 22**  
**Collegio Sindacale**

La Società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina del Collegio deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Tale quota si applica anche ai Sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a

mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

### **Articolo 22 bis** **Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge.

### **Articolo 23** **Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto dall'Organo Amministrativo alla chiusura di ogni esercizio sociale ed è sottoposto alla certificazione di un Revisore Legale dei conti o di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 25 febbraio 2000 n. 12, la Società è tenuta alla separazione contabile e amministrativa delle diverse attività.

### **Articolo 24** **Distribuzione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio dopo l'accantonamento di:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale, fino al limite di legge,
  - b) una ulteriore somma non inferiore al 20% (venti per cento) da destinarsi a una riserva statutaria, a fronte di iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche;
- saranno ripartiti tra i Soci, salvo diverse deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria, in proporzione alle azioni possedute.

Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine che viene annualmente fissato dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui saranno divenuti esigibili

saranno prescritti a favore della Società.

**Articolo 24 bis**  
**Costituzione ulteriori organi**

È fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Articolo 25**  
**Scioglimento e Liquidazione**

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

**Articolo 26**  
**Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la Società, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Piacenza, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte, da numero un arbitro nominato secondo detto Regolamento.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, rispettando il suddetto Regolamento e le norme inderogabili del Codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.  
Sede dell'arbitrato sarà Piacenza.

**Articolo 27**  
**Disposizioni generali**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si fa riferimento al D. Leg.vo 19 agosto 2016 n. 175 e, a garanzia del genere meno rappresentato, si fa riferimento al DPR 30/11/2012, n. 251.

**Articolo 28**  
**Norme transitorie**

La Società si pone in continuità con l'Ente autonomo "Piacenza Fiere" e subentra in tutti i rapporti negoziali già facenti capo a esso e nel suo patrimonio, compresi i diritti sui segni distintivi e sulle opere di ingegno, in conformità e ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 comma 3° lett. a) e c) della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 25 febbraio 2000 n. 12.